



La Newsletter di Confindustria - Finco

PROFESSIONE COSTRUTTORE EDILE ATTO CAMERA 60 ED ABBINATI - SENATO 2663 😊😐😞

N. 5 - 2011

SOMMARIO

1. PROFESSIONE COSTRUTTORE EDILE - PIU' LUCI CHE OMBRE, MA QUALCHE OMBRA C'E'
2. STAZIONE APPALTANTE UNICA
3. DETRAZIONE 55% NEL 2010
4. LIBRO VERDE APPALTI
5. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEI CENTRI STORICI

Il disegno di legge "Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia", come modificato dall'Aula della Camera il 29 marzo 2011 e trasmesso al Senato in seconda lettura, **introduce importanti novità regolamentari volte a qualificare le attività connesse all'edilizia**, a vantaggio della qualità e della sicurezza nei cantieri.

Pur condividendo le predette finalità esprimiamo qualche perplessità con riferimento alle attività delle imprese cd. specialistiche, che non applicano il Contratto collettivo Nazionale del lavoro dell'edilizia industriale e dell'artigianato, che sono connotate da un alto gradiente tecnico e sono già sottoposte ad uno stringente regime autorizzatorio.

Si corre infatti il rischio di considerare edile tutto ciò che ha a che fare con il settore delle costruzioni.

Con l'approvazione dell'emendamento presentato dall'On. Braga (PD), l'art. 2 comma 3 del testo del DDL da un lato sembra essere maggiormente dettagliato nel circoscrivere il campo di applicazione della norma (restano fuori, oltre alle vive imprese di installazione di impianti, di promozione e sviluppo di progetti immobiliari, le imprese di restauro, anche le imprese di produzione di elementi prefabbricati pur destinati a processi di fabbricazione dell'edilizia, cioè la cosiddetta edilizia industrializzata effettuata in fabbrica prevalentemente e non in cantiere), ma dall'altro, paradossalmente, sembra ampliare l'effettiva applicabilità della disposizione, nella parte in cui prevede che le imprese escluse devono comunque attenersi alle disposizioni della norma ed hanno il diritto all'iscrizione speciale dell'edilizia (di cui all'art. 3), nel caso in cui vengano effettuati interventi di costruzione, di messa in opera o di modifica di elementi strutturali degli edifici o delle altre costruzioni che ricadono nell'ambito di applicazione del DDL.

Ciò rimette in discussione il perimetro di applicazione rispetto al quale la relatrice Lanzarin (LNP) aveva trovato un'ipotesi percorribile. A questo punto non comprendiamo la ragione per cui si è voluto estendere queste disposizioni alle imprese che esercitano attività diverse da quella edile, e che magari incidentalmente si ritrovano ad eseguire "interventi di costruzione, di messa in opera o modifica di elementi strutturali degli edifici o di altre costruzioni". Né comprendiamo perché non si usi come chiaro e semplice criterio distintivo delle attività il CCNL applicato all'impresa da qualificare.

Per comprendere le ragioni per le quali questo provvedimento è rivolto esclusivamente agli imprenditori edili, elenchiamo solo alcuni degli articoli del ddl dai quali questa circostanza di evince chiaramente:

- **l'art. 3** prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione nella **sezione speciale dell'edilizia** e non può non implicare la necessità di sostenere dei costi aggiuntivi per il sistema delle aziende, ancorché la tassa di iscrizione sembra sorpassata, difatto, per la tenuta del Registro ci sono delle spese;
- **l'art. 7** nel definire i requisiti di idoneità professionale del Responsabile Tecnico, fa espresso riferimento alla necessità di aver svolto un'esperienza lavorativa presso imprese operanti nel settore dell'edilizia, oltre alla frequenza di un corso di formazione professionale;

- **l'art. 8** si sofferma sui predetti corsi professionali, prevedendo che gli stessi siano gestiti da enti bilaterali del settore edile formati dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore dell'edilizia. Anche gli argomenti del corso sono strettamente legati all'edilizia;
- **l'art. 10** alla lettera c) prevede che le Camere di Commercio debbano altresì coordinarsi con le Casse Edili, comunicando l'avvenuta iscrizione delle imprese nel settore dell'edilizia;
- **l'art. 14** al comma 7 dispone che il 50% delle entrate, derivanti dalle sanzioni per la mancata iscrizione alle Sezioni Speciali o per l'assenza dei requisiti necessari all'esercizio dell'attività di costruttore edile, siano destinate all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi di formazione degli enti bilaterali del settore edile.

Confidiamo che nel passaggio al Senato possa essere recepita questa esigenza di esonerare dalla normativa le imprese non edili, insieme ad ulteriori due:

- l'art. 8 fa riferimento alla "bioedilizia". Tale richiamo ci appare non del tutto proprio, considerato che fa riferimento a criteri difficilmente misurabili ed improntati più ad un impatto psicologico che ad un riscontro scientifico. Sarebbe preferibile la dizione "edilizia sostenibile", che ha quantomeno il vantaggio di dare importanza prioritaria all'ambiente, bilanciata dalla sostenibilità economica e sociale della stessa.

- Rimaniamo perplessi nel leggere al comma 1 dell'art. 2, una formulazione secondo cui tra le attività cui si riferisce la norma rientri anche quella di opere di preparazione del cantiere edile e "le relative opere di scavo e gli interventi di installazione di opere prefabbricate". L'attività di scavo da un lato e di installazione di opere prefabbricate dall'altro non riguardano la sola attività edile propriamente detta nella misura in cui spesso le imprese produttrici di opere prefabbricate si occupano di installare i propri prodotti; non per questo si tratta di imprese edili (ed anche in questo caso applicano contratti diversi). Pertanto, riteniamo sia necessario precisare "se non effettuati dagli stessi produttori".

UN'UNICA STAZIONE APPALTANTE SU BASE REGIONALE A GESTIRE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PER LE PA



Una Stazione appaltante unica (SUA) che gestisce le gare di lavori, forniture e servizi per tutte le amministrazioni su base convenzionale per prevenire infiltrazioni malavitose, garantire trasparenza e celerità nella gestione dei contratti pubblici e salvaguardare la sicurezza, è quanto stabilisce la bozza di dpcm previsto dall'art.13 della legge 136/10, ed è quanto, peraltro, finco auspica da tempo.

Un tale strumento consentirebbe da una parte di aumentare le capacità organizzativo - gestionali del soggetto appaltante e dell'altro una maggiore capacità tecnica atta a facilitare e quindi incrementare la scelta del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Unica nota: il decreto prevede che le PA "possono aderire alla SUA". Per ora infatti il ricorso alla Stazione unica appaltante (una o più su base regionale) rappresenta un'opzione e non un obbligo.

Nei provvedimenti riguardanti i lavori pubblici, questi "possono" - invece che "debbono" - attenuano, a volte del tutto, la portata della norma (la stazioni appaltanti possono scegliere se pagare direttamente o meno i subappaltatori, e non lo fanno mai; possono scegliere il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non quella del massimo ribasso, e non lo fanno quasi mai, etc.).

Speriamo che - esaurita la ragionevole fase di gradualità - il "possono" si trasformi in "debbono".

ANDAMENTO (OTTIMO) DELLE DOMANDE PER DETRAZIONE DEL 55% NEL 2010



Secondo gli ultimi dati, le domande inviate all'Enea per ottenere il bonus del 55% per la riqualificazione energetica in relazione al costruito supererebbero per il 2010 le **400mila**.

L'incremento sarebbe quindi addirittura del 70% rispetto al 2009, anno in cui se ne erano registrate 238mila.

Quest'esponentiale aumento di domande potrebbe essere in parte dovuto all'incertezza della proroga della misura (interventata solo in extremis), ma certamente testimonia l'effervescenza e la vitalità di una misura che ancora deve finire di produrre i suoi positivi effetti, in quanto, per ora, ad esempio, oltre il 50% delle domande si concentra in solo quattro Regioni italiane (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto).

La detrazione incentiva l'esecuzione di lavori che altrimenti non sarebbero stati effettuati, portando effetti positivi per le casse dello Stato, considerato che il 55% fa anche emergere porzioni di lavoro che altrimenti andrebbero eseguite in nero. Senza contare poi l'occupazione indotta da parte delle imprese dei settori coinvolti, i benefici ambientali, gli anticipati introiti per il fisco grazie alla ritenuta del 10% applicata sui bonus, le minori penali da pagare, come Paese, in relazione alla emissione di CO2.


55%: un milione di domande presentate dall'inizio della misura

2007 – 106.000

2008 – 247.800

2009 – 238.000

2010 – 406.000 (dato provvisorio)





Importante l'esame in corso presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

I temi sono molti a partire da quello - condivisibilissimo - sottolineato tra le conclusioni della suddetta Commissione ("consentire agli operatori di autocertificare la sussistenza dei requisiti per la partecipazione alle gare, escludendo in ogni caso la possibilità da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di richiedere documentazione amministrativa reperibile presso altre amministrazioni". È poco? È banale? Sarebbe in realtà già molto).

Naturalmente positivo, più in generale, il sostegno all'accesso della piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici e la suddivisione dei progetti in lotti funzionali a questo fine.

Per quanto riguarda in particolare la soglia al di sotto della quale gli appalti di lavori possono essere affidati con ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, Finco non è concettualmente contraria all'innalzamento della soglia attuale (0,5 milioni di euro), anche per rendere più rapido e semplificato l'iter degli appalti; tuttavia per salvaguardare almeno in parte la pubblicità delle gare ed attenuare un possibile effetto di "blindatura" dalla concorrenza a favore esclusivamente locale delle procedure di aggiudicazione, considereremmo appropriata **una via mediana: dagli attuali 0,5 milioni ad 1 milione di euro** piuttosto che a 1,5 milioni (raddoppiare e non triplicare la soglia).

PROPOSTA DI LEGGE C 169 ED ABBINATI – RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEI CENTRI STORICI

Ritorna in discussione, forse, il testo di una proposta di legge in materia di «Riqualificazione e recupero dei centri storici» (C169 ed abbinati) presentato il 29 aprile 2008 a firma Foti per l'avvio di interventi integrati (che coinvolgono cioè sia soggetti privati che pubblici), volti alla riqualificazione urbana dei centri storici, da realizzare nelle zone che i comuni individueranno con propria deliberazione.

Il fine sarebbe quello di stimolare tutte le istituzioni regionali e locali verso l'adozione di politiche virtuose per il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte degli enti locali; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.

Il provvedimento richiede, inoltre, che siano individuati adeguati meccanismi di controllo dei progetti. Potrebbe essere interessante da approfondire.

F.IN.CO.

Via Brenta, 13 - 00198 Roma

Tel. 06 8555203

Fax.06 8559860

Sito www.fincoweb.org

E-mail comunicazione@fincoweb.org

La presente newsletter vuole essere un agile e trasparente strumento di informazione sulle posizioni Finco verso gli interlocutori rilevanti.

Tuttavia la Federazione non vuole assolutamente risultare invasiva degli spazi email dei destinatari.

Pertanto basterà inviare una email con scritto "**CANCELLAMI**" per essere eliminati dalla mailing list.